



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GRANATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2020

Modifica alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di obblighi di pubblicazione riguardanti le scuole paritarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire maggiore conoscibilità e trasparenza nella gestione delle scuole paritarie, attraverso l'estensione della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Secondo l'ordinamento vigente, le norme del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni » (cosiddetto « decreto trasparenza »), si applicano, oltre ai casi previsti dall'articolo 2-bis, commi 2 e 3, a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 2-bis, comma 1), inclusi, quindi, istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative.

Le scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e della legge n. 62 del 2000, fanno parte del sistema nazionale di istruzione, essendo abilitate, nel rispetto dei requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla medesima legge, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

In particolare, la parità è riconosciuta alle scuole non statali (private e degli enti locali), su richiesta dell'ente interessato, con provvedimento del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, per quegli istituti che siano in possesso dei seguenti requisiti (articolo 1, comma 4), da mantenere nel corso del tempo:

« a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore ».

Le procedure per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica sono disciplinate da un regolamento ministeriale (decreto del Ministro della pubblica amministrazione n. 267 del 2007), emanato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del regolamento, con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare:

« a) i dati relativi al proprio *status* giuridico nonché il possesso dei requisiti previ-

sti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;

c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;

g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;

h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti

collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi ».

Come già avviene per le scuole statali ai sensi della disciplina introdotta a partire dal 2013 dal cosiddetto « decreto trasparenza » dunque, assolvendo le scuole paritarie private e degli enti locali ad una funzione di natura pubblicistica, pare opportuno assoggettare anch'esse a taluni obblighi di pubblicità e trasparenza, con la finalità primaria di « favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche » (articolo 1, comma 1), fermi restando i controlli già previsti dalla normativa vigente ed affidati agli uffici scolastici regionali.

Per tale ragione, con il presente disegno di legge si estendono a tali istituti alcune norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenuti nel decreto legislativo n. 33 del 2013, ritenuti assolutamente compatibili con le funzioni svolte dalle scuole paritarie.

Nel particolare, si tratta di: organizzazione interna (articolazione degli uffici e organigramma); titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, *curriculum vitae* e compenso erogato); conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo; tassi di assenza); dati relativi al personale non a tempo indeterminato; provvedimenti (come nel caso dell'assegnazione dei docenti alle classi); dati sulla contrattazione collettiva e integrativa; documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; beni immobili e gestione del patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obblighi di pubblicazione riguardanti le scuole paritarie)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-*bis*, e 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ».

Art. 2.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi)

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di trenta giorni.